

ROMA



Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti

ROMA CAPITALE

Segretariato Generale

30 GIU 2023

N. RC/.....18042.....

ORDINANZA DEL SINDACO

Prot. NA/2023/0014920
del 30/06/2023

N. **1.76** del **30 GIU. 2023**

IL SINDACO

OGGETTO:

Adozione di nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria:

proroga del divieto della circolazione per i veicoli più inquinanti nell'area coincidente con la nuova ZTL "Fascia Verde", dal 1 luglio al 31 ottobre 2023

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PAOLO GAETANO GIACOMELLI



PAOLO
GAETANO
GIACOMELLI
28.06.2023
15:42:50
GMT+01:00

L'ASSESSORA ALL'AGRICOLTURA,
AMBIENTE E CICLO DEI RIFIUTI

SABRINA ALFONSI

Firmato digitalmente da

SABRINA ALFONSI

CN = ALFONSI SABRINA
C = IT

VISTO:

IL SEGRETARIO GENERALE

PIETRO PAOLO MILETI



Caterina Cordella
30.06.2023 10:59:28
GMT+01:00

Premesso che:

il Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, di attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, istituisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, stabilendo, all'art. 1, comma 5, che le funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente competono anche agli enti locali, nei modi e nei limiti previsti dal decreto stesso;

la deliberazione di Giunta Capitolina n. 222 del 09/10/2017 ha confermato in capo alla Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti del Dipartimento Tutela Ambientale i compiti di prevenzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico;

con deliberazione n. 306 del 2 dicembre 2021, la Giunta Capitolina ha approvato il nuovo assetto della macrostruttura capitolina, istituendo, nell'Area Servizi al Territorio e Decoro, una nuova struttura dipartimentale, il Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, in cui far confluire le competenze della Direzione Rifiuti, Risanamenti ed Inquinamenti del Dipartimento Tutela Ambientale;

la Regione Lazio con le deliberazioni di Giunta Regionale n. 767 del 1 agosto 2003, n. 217 del 18 maggio 2012, n. 536 del 15 settembre 2016 e n. 305 del 28 maggio 2021 ha definito la classificazione del territorio regionale in relazione alla qualità dell'aria ambiente sulla cui base Roma Capitale, in particolare, rientra tra le zone a maggiore criticità;

con deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10 dicembre 2009 è stato approvato il Piano per il risanamento della qualità dell'aria (PRQA) della Regione Lazio, in attuazione del D. Lgs. n. 351/1999, aggiornato recentemente con deliberazione del Consiglio Regionale n. 8 del 5 ottobre 2022;

le Norme di Attuazione del succitato Piano stabiliscono che i Comuni delle zone a maggiore criticità adottino una serie di interventi di tipo permanente, programmato ed emergenziale predisponendo, per questi ultimi, un Piano di Intervento Operativo (P.I.O.) che definisca le modalità di attuazione dei provvedimenti da adottare in relazione al persistere o all'aggravarsi delle condizioni di inquinamento atmosferico nel breve termine;

il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) del Comune di Roma, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999 successivamente rinnovato con (D.A.C. n. 21/2015), aveva individuato quattro aree concentriche della città, a diversa vulnerabilità quanto al rischio di inquinamento atmosferico e con maggiore pericolosità per le aree più centrali;

le aree individuate, in senso centripeto, Fascia Verde, Anello Ferroviario e Centro Storico, rappresentando, complessivamente, la porzione della città a maggiore urbanizzazione e densità abitativa, soggetta ai più intensi flussi veicolari e, quindi, ai più elevati carichi emissivi, sono state interessate, storicamente, da provvedimenti progressivamente più restrittivi, in modo da tutelare la popolazione maggiormente esposta, andando dalle zone periferiche alle zone più centrali;

i provvedimenti adottati, inoltre, hanno coinvolto in modo progressivamente più restrittivo i veicoli più inquinanti e vetusti ed hanno interessato di volta in volta le diverse zone richiamate ai punti precedenti, secondo una logica spaziale centrifuga; gli interventi, così stratificatisi nel tempo, sono stati individuati prendendo a riferimento anche quanto stabilito dal vecchio PGTU (D.C.C. 84/1999), dalle Norme di Attuazione del PRQA (D.C.R. Lazio n. 66/2009 e n. 8/2022) nonché dal Nuovo PGTU (D.A.C. n. 21/2015);

essendo le aree concentriche, i provvedimenti adottati nell'area più esterna necessariamente sono da intendersi applicati nelle aree ricomprese al suo interno (ad es. i provvedimenti applicati nella Z.T.L. "Fascia Verde" sono da intendersi vigenti nella Z.T.L. "Anello Ferroviario" e, a sua volta, nella Z.T.L. "Centro Storico");

rilevato che:

il complesso dei provvedimenti permanenti, programmati ed emergenziali finora adottati ha contribuito, in considerazione anche del rinnovo del parco veicolare indotto dai provvedimenti stessi, ad una riduzione delle emissioni inquinanti, con una conseguente riduzione significativa, negli ultimi anni, delle concentrazioni in aria di biossido di zolfo, monossido di carbonio, benzene e PM10 (limitatamente alla media annuale) per i quali non si registrano più superamenti dei valori limite; si registra, invece, per il biossido di azoto (NO₂), il superamento del valore limite riferito alla media annuale, previsto dalle stesse normative;

lo Stato Italiano è stato posto in procedura di infrazione (Procedure di infrazione n. 2014/2147 e n. 2015/2043) in quanto inadempiente agli obblighi di rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente e, nello specifico, per il persistere dei superamenti del valore limite del PM10 e del NO₂ oltre l'anno 2010 (posto come scadenza per il rientro nei limiti) in diverse zone e agglomerati del territorio italiano, tra cui anche l'agglomerato di Roma Capitale. A conclusione di tali procedure la Corte di Giustizia Europea, in data 10 novembre 2020 e in data 12 maggio 2022 ha emesso le rispettive sentenze di condanna nei confronti dell'Italia;

con deliberazione della Giunta Regionale n. 643 del 30 ottobre 2018, la Regione Lazio ha, pertanto, approvato lo schema di "Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Lazio" confluite successivamente nella succitata D.C.R. n. 8 del 5 ottobre 2022;

atteso che

nel territorio di Roma Capitale il traffico veicolare costituisce ancora una delle principali fonti di emissione di inquinanti atmosferici;

occorre proseguire nell'adozione di misure più restrittive volte al raggiungimento del rispetto dei valori limite attualmente vigenti, anche in ottemperanza a quanto stabilito dalla Regione Lazio con la succitata DCR n. 8/2022;

la Giunta Capitolina con deliberazione n. 371 del 10 novembre 2022 ha adottato un pacchetto di interventi di limitazione della circolazione veicolare di tipo "permanente", "programmato" ed "emergenziale" (ridefinendo per questi ultimi un nuovo Piano di Intervento Operativo) da attuarsi

secondo un definito cronoprogramma nell'ambito della Z.T.L. "Fascia Verde" per la quale la Giunta Capitolina con la stessa deliberazione ha anche approvato la ridefinizione del perimetro (Allegato I alla presente Ordinanza);

al fine di disincentivare ulteriormente l'utilizzo dei mezzi di trasporto privato e, prioritariamente, di quelli più inquinanti, per maggiore coerenza ed efficacia delle misure "permanenti", la Giunta Capitolina ha ritenuto necessario estendere le limitazioni anche alla giornata del sabato (sulla base di approfondimenti condotti in istruttoria alla succitata DGC n. 371/2022) nonché estendere alla nuova Z.T.L. "Fascia Verde" le limitazioni della circolazione per quelle categorie veicolari già interessate nell'ambito della Z.T.L. "Anello Ferroviario";

con tale provvedimento la Giunta Capitolina ha inteso, tra l'altro, semplificare e riordinare in un unico quadro normativo tutti gli interventi stratificatisi nel tempo (abrogando di conseguenza i pregressi rispettivi atti applicativi) armonizzandoli con gli interventi di nuovo concepimento;

con la suddetta deliberazione, inoltre, è stata demandata al Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti la realizzazione della segnaletica stradale necessaria, posta al confine della Zona a Traffico Limitato "Fascia Verde" interessata dai sopra richiamati provvedimenti, nonché di realizzare il relativo sistema di controllo elettronico degli accessi, garantendo il rispetto dei requisiti stabiliti dalle "Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato" (Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 5050 del 28 giugno 2019);

ritenuto che:

i risultati ottenibili con interventi come quelli previsti con la DGC n. 371/2022, volti alla riduzione delle emissioni degli inquinanti e, conseguentemente, alla riduzione della loro concentrazione in aria (in subordine alle condizioni meteo-climatiche), costituiscono un beneficio per l'ambiente e consentono potenzialmente una diminuzione del rischio di danno alla salute;

a salvaguardia della salute dei cittadini, secondo quanto previsto anche dal vigente "Nuovo codice della strada" (D. Lgs 285/1992 e s.m.i.) per accertate e motivate esigenze di prevenzione di inquinamento atmosferico, occorre procedere alla limitazione della circolazione delle categorie di veicoli a benzina e diesel di più vecchia generazione, essendo quelli a maggiore impatto ambientale;

tenuto conto che:

il Sindaco adotta, anche quale "Autorità sanitaria locale", gli interventi preventivi necessari a salvaguardare la salute pubblica previsti dal richiamato "Nuovo codice della strada";

occorre tutelare prioritariamente la salute della popolazione, avendo un riguardo particolare per i soggetti maggiormente a rischio (bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici, fumatori e, più in generale, soggetti con patologie respiratorie, nonché coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni);

considerato che:

nelle more dell'espletamento, da parte del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, delle attività volte alla realizzazione del Piano di segnalamento della nuova Z.T.L. "Fascia Verde" (da attuarsi secondo le sopra citate Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) che costituisce presupposto indispensabile per dare esecutività e piena efficacia agli interventi stabiliti nella richiamata DGC n. 371/2022, era stato necessario dare attuazione a detti interventi con le Ordinanze Sindacali n. 191 del 2/12/2022 e n. 27 del 28/02/2023, con validità fino al 30 giugno 2023;

con le suddette Ordinanze Sindacali è stato, infatti, vietato l'accesso e la circolazione dalle ore 00.00 alle ore 24.00, dal lunedì al sabato (ad esclusione dei giorni festivi infrasettimanali) nell'area del territorio di Roma Capitale delimitata dal perimetro coincidente con quello della nuova Z.T.L. "Fascia Verde" alle seguenti categorie veicolari: autoveicoli alimentati a benzina e a gasolio "Pre-Euro 1", "Euro 1" ed "Euro 2"; autoveicoli alimentati a gasolio "Euro 3";

ciclomotori e motoveicoli alimentati a benzina “Pre-Euro 1” ed “Euro 1” e a gasolio “Pre-Euro 1”, “Euro 1. Per tutte le predette tipologie veicolari sono state previste alcune deroghe per specifiche categorie di utenti;

la gran parte delle categorie veicolari di cui al punto precedente erano già interessate da provvedimenti di interdizione antecedenti all'adozione della summenzionata DGC n. 371/2022, poi confluite nella stessa Deliberazione nell'ottica del riordino in un unico quadro normativo di tutti gli interventi stratificatisi nel tempo (con la conseguente abrogazione dei pregressi rispettivi atti applicativi) come già sopra richiamato; nello specifico: gli autoveicoli a benzina e diesel “Pre-Euro 1” erano interdetti nella Fascia Verde dal 2015 e gli autoveicoli a benzina Euro 1 e diesel “Euro 1” ed “Euro 2” dal 2016 (DCS n. 4/2015); gli autoveicoli a benzina “Euro 2” erano interdetti all'Anello Ferroviario dal 2017 (DGC n. 76/2016) e quelli diesel “Euro 3” dal 2019 (DGC n. 82/2019); le limitazioni dei ciclomotori e motoveicoli sono entrati in vigore all'interno dell'Anello Ferroviario a partire dall'anno 2007 (DGC n. 615/2006);

risultano ancora in svolgimento da parte del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti e dell'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità, le attività volte alla realizzazione del succitato Piano di segnalamento della nuova Z.T.L. “Fascia Verde” nonché del relativo sistema di controllo elettronico degli accessi;

l'Amministrazione Capitolina, ha avviato i necessari approfondimenti per valutare la fattibilità di eventuali azioni mirate a rendere gli interventi adottati con la DGC n. 371/2022 meno impattanti da un punto di vista socio-economico perseguendo, comunque, anche sulla base dei dati più recenti sulla Qualità dell'aria, la necessaria efficacia per il raggiungimento dei target imposti dalla normativa vigente attraverso l'applicazione delle disposizioni stabilite nel PRQA, di cui alla DCR Lazio n. 8/2022 sopra richiamata;

atteso che:

il PRQA stesso, prevede la possibilità, stabilita, in appositi articoli (artt. 24 e 34) di adottare programmi di intervento costituiti da misure alternative rispetto a quelle stabilite nello stesso PRQA, purché diano garanzia di pari efficacia in termini di riduzione delle emissioni inquinanti in aria, e di commisurare le eventuali modifiche degli interventi agli esiti del monitoraggio e della valutazione della qualità dell'aria;

a tal riguardo è in corso la definizione di modifiche degli interventi adottati da accompagnare con misure “compensative” per la cui approvazione è indispensabile un confronto e un positivo riscontro da parte della Regione Lazio, come previsto nel PRQA stesso;

tra le attività in corso di definizione, per le quali si è già avviato un percorso tecnico amministrativo, rientra l'applicazione del sistema MOVE-IN (MONitoraggio dei VEicoli Inquinanti, recentemente adottato in alcune realtà nazionali) quale strumento rivolto a specifiche categorie di utenti a cui assegnare un determinato *plafond* di percorrenza chilometrica sulla base della classe ambientale del veicolo, in ragione delle attività svolte di interesse pubblico o privato;

nelle more degli esiti del confronto con l'Ente Regionale, nonché della realizzazione del Piano di segnalamento e del relativo sistema di controllo elettronico degli accessi alla ZTL “Fascia Verde”, si ritiene necessario prorogare, all'interno dell'area delimitata dal perimetro coincidente con quello della nuova Z.T.L. “Fascia Verde, le misure di limitazione dei veicoli più inquinanti, adottate con le sopra citate Ordinanze Sindacali n. 191/2022 e n. 27/2023 e finalizzate al contenimento dell'inquinamento atmosferico, fino al 31 ottobre 2023;

ritenuto che:

come già riportato nelle OO.SS. n. 191/2022 e n. 27/2023, per i ciclomotori e motoveicoli alimentati a gasolio (c.d. tricicli e quadricicli) appartenenti alla classe ambientale “Euro 2”, si è venuta a determinare una condizione del tutto peculiare connessa alla articolata e complessa evoluzione del quadro normativo di settore, comunitario e nazionale, che disciplina specificatamente l'omologazione di tali tipologie veicolari. In particolare, tale condizione ha comportato la possibilità di proseguire la produzione e l'omologazione ambientale degli stessi

fino a tutto l'anno 2017. Ne è conseguito che il parco circolante sul territorio comunale per tali tipologie veicolari (tricicli e quadricicli) sia costituito ad oggi da un elevato numero di veicoli (circa il 45% del parco stesso) caratterizzati da una motoristica "datata" appartenente infatti ad una classe di omologazione maggiormente inquinante ("Euro 2"), seppure trattasi di veicoli immessi sul mercato contestualmente a quelli di classe ambientale più recente meno inquinanti;

la situazione rappresentata al paragrafo precedente ha portato a valutare l'opportunità di consentire ai possessori dei summenzionati veicoli ("Euro 2" a gasolio) un termine temporale per l'adeguamento ai nuovi provvedimenti previsti nella DGC n. 371/2022;

occorre, pertanto, analogamente a quanto stabilito nella O.S. n. 27/2023, proseguire nel non dare applicazione, anche per il periodo di vigenza del presente provvedimento, a quanto previsto al punto 1.1.1. lettera c) della succitata DGC n. 371/2022 limitatamente al divieto permanente di accesso e di circolazione all'interno dell'area corrispondente alla Z.T.L. "Fascia Verde" per i ciclomotori e motoveicoli alimentati a gasolio (c.d. tricicli e quadricicli) di classe ambientale "Euro 2";

rilevato che:

ferma restando l'applicazione delle misure di tipo permanente di cui alla presente Ordinanza, per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, che si verificano principalmente nella stagione invernale, verranno adottate le misure emergenziali secondo quanto previsto nel nuovo Piano di Intervento Operativo (Allegato III della D.G.C. n. 371/2022);

la normativa in materia ambientale, a partire dalla Legge n. 349/1986, istitutiva del Ministero dell'Ambiente, dal decreto legislativo n.195/2005 di recepimento della direttiva 2003/4/CE, e, da ultimo, dal decreto legislativo n.155/2010, statuisce il più generale dovere di informazione verso la cittadinanza in ordine ai fenomeni di inquinamento;

Visti:

l'art. 32 della L. 23 dicembre 1978 n. 833;

l'art. 14 della L. 8 luglio 1986 n. 349;

il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;

l'art. 50, comma 5 e l'art. 7-bis comma 1-bis del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

il Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 195 e s.m.i.;

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;

il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 155 e s.m.i.;

la deliberazione del Consiglio Regionale n. 8 del 5 ottobre 2022;

le deliberazioni della Giunta Regionale del Lazio n. 767 del 1 agosto 2003, n. 217 del 18 maggio 2012, n. 536 del 15 settembre 2016, n. 643 del 30 ottobre 2018, n. 539 del 4 agosto 2020, n. 305 del 28 maggio 2021 e n. 119 del 15 marzo 2022;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999;

l'art. 24 dello Statuto di Roma Capitale;

le deliberazioni di Assemblea Capitolina n. 66 del 15 ottobre 2014, n. 21 del 16 aprile 2015, n. 55 del 15 maggio 2018;

le deliberazioni di Giunta Capitolina n. 306 del 2 dicembre 2021 e ss.mm.ii. e n. 371 del 10 novembre 2022;

ORDINA

tenuto conto di quanto rappresentato nelle premesse che si intendono integralmente richiamate, in esecuzione della deliberazione di Giunta Capitolina n. 371 del 10 novembre 2022:

- di prorogare **dal 1° LUGLIO fino al 31 OTTOBRE 2023** il divieto della circolazione **dal lunedì al sabato** (ad esclusione dei giorni festivi infrasettimanali), **dalle ore 00.00 alle ore 24.00**, nell'area del territorio di Roma Capitale delimitata dal perimetro coincidente con quello della nuova Z.T.L. "**Fascia Verde**", di cui alla menzionata D.G.C n. 371/2022, (come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) alle seguenti categorie veicolari:
 - a) autoveicoli alimentati a benzina e a gasolio "**Pre-Euro 1**", "**Euro 1**" ed "**Euro 2**";
 - b) autoveicoli alimentati a gasolio "**Euro 3**";
 - c) ciclomotori e motoveicoli alimentati a benzina e a gasolio "**Pre-Euro 1**" e "**Euro 1**";
- di prevedere che dal suddetto divieto di circolazione veicolare siano esentate/derogate le seguenti categorie:
 1. veicoli muniti del contrassegno per persone invalide previsto dal D.P.R. 503 del 24 luglio 1996 e D.P.R. 151/2012;
 2. veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale, ivi compreso il soccorso, anche stradale;
 3. veicoli adibiti al trasporto collettivo pubblico di linea soggetti ad oneri di servizio pubblico;
 4. veicoli adibiti alla gestione dei rifiuti urbani effettuata per conto e/o direttamente dall'Amministrazione Capitolina, alla tutela igienico ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano nonché al pronto intervento manutentivo svolto per conto o direttamente dall'Amministrazione Capitolina;
 5. veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.;
 6. veicoli d'epoca di cui all'art. 60 del D.Lgs n.285/1992 e ss.mm.ii. solo in occasione degli eventi autorizzati dagli organi competenti.

DISPONE

- di portare a conoscenza della cittadinanza, attesa la natura contingibile ed urgente degli interventi, le limitazioni alla circolazione previste dalla presente ordinanza, mediante avvisi diramati attraverso i mezzi di informazione;
- di demandare al Comando di Polizia Locale di Roma Capitale ed a tutti gli Organi di Polizia e Vigilanza dello Stato, per quanto di rispettiva competenza, l'esecuzione del presente provvedimento ed il perseguimento delle violazioni ivi previste.

IL SINDACO
Roberto Gualtieri

Roberto
Gualtieri
30.06.2023
13:55:29
GMT+01:00



ALLEGATO 1

Perimetro dell'area del territorio di Roma Capitale coincidente con quello della nuova ZTL "Fascia Verde" (di cui alla Deliberazione di Giunta n. 371 del 10 novembre 2022).

Il suddetto perimetro è costituito dalle strade e piazze escluse (in cui è ammessa la circolazione) specificate di seguito:

circonvallazione Aurelia
circonvallazione Cornelia
via Domenico Tardini
via della Pineta Sacchetti
via Vittorio Montiglio
via Luigi Arbib Pascucci
via della Pineta Sacchetti
via Trionfale
largo Cervinia
via Igea
piazza Walter Rossi
via della Camilluccia
piazza dei Giuochi Delfici
via Cassia
via Vilfredo Pareto
largo Pasquale Saraceno
via Giovanni Fabbroni
via Flaminia Nuova
via dei Due Ponti
via Flaminia
via Flaminia (rampe di collegamento con Tor di Quinto e Stazione Tor di Quinto)
via Flaminia
via Flaminia Nuova
via Flaminia Nuova (rampa laterale Roccalvecce)
via Flaminia Nuova
via Flaminia (rampa laterale Grottarossa)
via Flaminia
via Flaminia (rampa laterale Barendson)
via Flaminia
Grande Raccordo Anulare
Grande Raccordo Anulare (rampa di collegamento con Salita di Castel Giubileo)
Salita di Castel Giubileo
via Grottazzolina
via di Castel Giubileo
via Bolognola
via Salaria
via Salaria (rampa laterale di ritorno)
via Salaria
via Salaria (rampa di collegamento con via Cortona)
via Salaria
Ponte Salario
via dei Prati Fiscali
viale Jonio
piazza Pier Carlo Talenti
via Ugo Ojetti
via Arturo Graf
viale Kant
viale Egidio Galbani
via Giovanni Palombini
via di Casal dei Pazzi
via Tiburtina
via Tiburtina (rampa di collegamento con via Palmiro Togliatti)
via Tiburtina

via Salvatore Valitutti
viale Palmiro Togliatti
viale Palmiro Togliatti (carreggiata centrale tra via Vittorio Colombo e via Prenestina, la laterale è interna alla Fascia Verde)
viale Palmiro Togliatti
via Tuscolana
via delle Capannelle
piazza Scilla
via Pizzo di Calabria
via Appia Nuova
Grande Raccordo Anulare
via Ardeatina
rotatoria via Ardeatina con via di Tor Carbone
via di Vigna Murata
via Laurentina
via Laurentina (rampa di collegamento con viale dell'Atletica)
via Laurentina
via Cristoforo Colombo
viale dell'Agricoltura
viale del Pattinaggio
viadotto della Magliana
viadotto della Magliana (rampe di connessione con via della Magliana)
autostrada A91 Roma-Fiumicino
viale Isacco Newton
vicolo di Papa Leone
via Alberese
viale Isacco Newton
viale Isacco Newton (rampa di collegamento con via Portuense)
viale Isacco Newton
piazzale Eugenio Morelli
viale dei Colli Portuensi
via Ottavio Gasparri
piazzetta del Bel Respiro
via Leone XIII
via Giuseppe Spina
via Aurelia Antica
via di Villa Betania
via Nicolò Piccolomini
largo Cardinal Domenico Ferrata
via Giovanni Dominici
via Leone XIII
piazza Pio XI
via Gregorio VII
piazza di Villa Carpegna
circonvallazione Aurelia

